



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Direttiva

Edizione 2011 V2.90

Esercizio SN - Servizio di picchetto (servizio di pronto intervento)

Impiego / organizzazione

ASTRA 16150

ASTRA OFROU USTRA UVIAS

Impressum

Autori / Gruppo di lavoro

Waser Jörg (USTRA, I-B)
Mariéthod Bernard (USTRA, I-B)
Bächtold Marcel (Preisig AG, Zurigo)

Traduzione (Versione originale in tedesco)
Servizio traduzione USTRA (Traduzione italiana della versione originale tedesca)

Editore

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Reti stradali N
Standard, ricerca, sicurezza SRS
3003 Berna

Distribuzione

Il documento può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.astra.admin.ch.

© USTRA 2011

Riproduzione autorizzata solo ad uso non commerciale e con indicazione della fonte.

Indice

	Impressum	2
1	Introduzione.....	5
1.1	Campo d'applicazione.....	5
1.2	Entrata in vigore e modifiche.....	5
2	Descrizione / finalità	6
3	Destinatari della prestazione / aspettative	7
4	Basi giuridiche e norme speciali	8
4.1	Basi giuridiche e norme speciali.....	8
4.2	Direttive e istruzioni speciali.....	9
4.3	Norme, direttive e raccomandazioni speciali delle associazioni di categoria	9
5	Impiego.....	10
5.1	Servizio di picchetto invernale ed estivo	10
5.2	Servizio di picchetto elettricisti	10
6	Organizzazione.....	11
6.1	Picchetto invernale	11
6.2	Picchetto estivo	11
6.3	Servizio di picchetto elettricisti	11
7	Tempi di reazione in caso di allarme	12
8	Allarme / comunicazione	13
9	Rapporti.....	14
10	Indennità	15
	Elenco delle modifiche	17

1 Introduzione

1.1 Campo d'applicazione

La presente direttiva descrive il servizio di picchetto sulle strade nazionali.

Il servizio di picchetto consiste nel tenere a disposizione una o più persone che, in caso di necessità, si attivano immediatamente su chiamata per intervenire nel centro di manutenzione o sulla strada nazionale.

Attenzione: i centri d'intervento hanno una propria organizzazione di picchetto, non disciplinata nelle presenti direttive.

1.2 Entrata in vigore e modifiche

La presente Direttiva entra in vigore in data 20.12.2011. L'"elenco delle modifiche" figura a pagina 17.

2 Descrizione / finalità

La necessità di disporre di un servizio di picchetto è sancita nelle basi giuridiche, che esigono la costante agibilità delle strade. Il servizio di picchetto serve a consentire l'intervento tempestivo, anche al di fuori del normale orario di lavoro, del personale attivo nel centro di manutenzione, in presenza di eventi che pregiudichino la possibilità di "assicurare un traffico sicuro e spedito" o di "mantenere la costante agibilità delle installazioni stradali". In generale il servizio di picchetto è attivo tutto l'anno; è suddiviso in servizio di picchetto estivo e servizio di picchetto invernale.

3 Destinatari della prestazione / aspettative

Destinatari	Aspettative
Proprietario dell'impianto stradale (committente)	Sicurezza, agibilità, economicità, ridurre al minimo i danni di responsabilità del proprietario dell'impianto, prevenzione per evitare danni indiretti. Garantire il flusso di segnalazioni alla filiale USTRA, settore Pianificazione della conservazione
Utenti della strada	Sicurezza, agibilità
Società, confinanti, ambiente	Sicurezza, evitare immissioni

4 Basi giuridiche e norme speciali

4.1 Basi giuridiche e norme speciali

Legge federale sulle strade nazionali (LSN) dell'8 marzo 1960 (RS 725.11)
(Stato 1° gennaio 2008)

Capo terzo: Manutenzione ed esercizio delle strade nazionali

Art. 49 Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.

Art. 49a Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.

¹⁾ *La Confederazione è competente per la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.*

²⁾ *Essa conclude con i Cantoni o con enti da essi costituiti accordi sulle prestazioni concernenti l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione. Se per determinate unità territoriali nessun Cantone o nessun ente è disposto a concludere un accordo sulle prestazioni, la Confederazione può affidare l'esecuzione a terzi. In casi motivati, può eseguire essa stessa questa manutenzione in singole unità territoriali o in parti di esse.*

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN) (nuova versione del 7 novembre 2007) (RS 725.111)

Capitolo 4 Manutenzione delle strade nazionali

Sezione 2 Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 49 Convenzioni sulle prestazioni

¹⁾ *L'Ufficio federale, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni e vigila affinché siano rispettate. Le convenzioni sulle prestazioni sanciscono, in particolare, l'entità delle prestazioni e la retribuzione.*

Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata del 22 marzo 1985 (RS 725.116.2)
(Stato 1° gennaio 2008)

Capitolo 3 Finanziamento delle strade nazionali

Art. 10 Esercizio

¹⁾ *Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni.*

²⁾ *La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l'agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d'assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d'esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni.*

³⁾ *Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate.*

Codice delle obbligazioni svizzero (CO) del 30 marzo 1911
(Stato 1° agosto 2008)

(RS 220)

Art.58 Responsabilità del proprietario di un'opera
¹⁾ Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

²⁾ Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.

4.2 **Direttive e istruzioni speciali**

USTRA Manuale tecnico Esercizio, direttive e documentazione per prodotti parziali

USTRA Manuale per la fatturazione della manutenzione corrente delle strade nazionali

4.3 **Norme, direttive e raccomandazioni speciali delle associazioni di categoria**

Esempi:

VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

5 Impiego

5.1 Servizio di picchetto invernale ed estivo

Il personale di picchetto si occupa generalmente delle seguenti attività:

- verifica delle condizioni stradali;
- prevenzione di fondi stradali sdruciolevoli;
- sgombero neve;
- operazioni di pulizia a seguito di incidenti stradali (vetri, oli, terra di scarpate ecc.);
- operazioni di pulizia a seguito di eventi naturali, p. es. pioggia battente o nubifragio (frane, caduta alberi);
- ripristino di sbarramenti e segnaletica;
- riparazione delle installazioni danneggiate (pali d'illuminazione, cartelli ecc.);
- ripristino o chiusura di recinzioni antiselvaggina nelle aree ad elevata densità faunistica;
- rimozione di grossi cadaveri di animali sulla carreggiata;
- sgombero di oggetti dalla carreggiata.

Il personale di picchetto non viene di norma impiegato per:

- eliminare i danni a singoli dispositivi di guida (tranne che per la messa in sicurezza)
- ripristinare singoli segnali di sbarramento;
- ripristinare o chiudere recinzioni antiselvaggina (in aree a bassa densità faunistica);
- riparazione o riaccensione di singoli corpi illuminanti in presenza di guasti.

Attenzione: le riparazioni vere e proprie vanno effettuate se possibile durante i normali orari di lavoro.

5.2 Servizio di picchetto elettricisti

Nelle tratte con gallerie e/o equipaggiamenti di esercizio e sicurezza importanti (rilevanti per la sicurezza), di norma è necessario garantire un apposito servizio di picchetto elettricisti.

Ogni unità territoriale redige un elenco dei propri impianti, contenente le installazioni per le quali, in caso di guasti, occorre informare il servizio di picchetto elettricisti. In tal modo si evita di far intervenire inutilmente il servizio di picchetto ordinario, minimizzando i costi.

Attenzione: di norma, il servizio di picchetto si occupa unicamente dell'eliminazione guasti. Eventuali ulteriori riparazioni vanno eseguite durante il normale orario di lavoro.

6 Organizzazione

Note generali

Le mansioni, di svariata natura, possono susseguirsi a ritmi serrati e richiedere interventi onerosi. In caso di chiamata dalla sede del servizio di picchetto, il personale reperibile è tenuto a intervenire prontamente. L'unità territoriale deve menzionare esplicitamente questo aspetto nelle descrizioni dei posti di lavoro e nei mansionari specifici del personale.

Le moderne tecnologie di telecomunicazione consentono di espletare il servizio di picchetto anche da casa. Per motivi di costi e di personale, va evitata la presenza costante nel centro di manutenzione.

6.1 Picchetto invernale

Il numero di persone necessarie va fissato in base alla lunghezza e alle condizioni della rete stradale dell'unità territoriale / del centro di manutenzione. Il servizio di picchetto deve garantire lo spargimento di sale come minimo in tutta l'area di competenza.

6.2 Picchetto estivo

Il numero di persone necessarie va fissato in base alla lunghezza e alle caratteristiche della rete stradale dell'unità territoriale / del centro di manutenzione.

6.3 Servizio di picchetto elettricisti

Il numero di persone necessarie va fissato in base all'importanza dei dispositivi di esercizio e sicurezza specifici della tratta di competenza dell'unità territoriale / del centro di manutenzione.

7 Tempi di reazione in caso di allarme

Le tempistiche d'intervento dopo la chiamata del responsabile di turno, del capo picchetto o del capo intervento devono essere rispettate in base agli standard contenuti nelle direttive concernenti i prodotti parziali:

- "servizio invernale";
- "servizio incidenti";
- "servizio straordinario".

8 Allarme / comunicazione

Le segnalazioni degli organi di polizia e/o di terzi devono essere indirizzate esclusivamente al responsabile del servizio di picchetto (capo picchetto, capo intervento), cui spetta decidere in via esclusiva se intervenire e allertare la squadra.

9 Rapporti

I rapporti vengono redatti in base alle disposizioni / istruzioni contenute nel "Manuale per la fatturazione della manutenzione corrente delle strade nazionali".

10 Indennità

L'importo e la tipologia d'indennità di picchetto riconosciuta al personale sono disciplinati nei regolamenti di retribuzione e di spesa delle singole unità territoriali.

Elenco delle modifiche

Edizione	Versione	Data	Modifiche
2011	2.90	20.12.2011	Entrata in vigore edizione 2011 (versione originale in tedesco).
2011	2.8	10.08.2011	Aggiornamento edizione 2009.
2009	1.0	14.09.2009	Revisione NPC.

